

n. 162/2016 R.G.V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE

SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato dott.ssa Arcangela Stefania Romanelli

VISTO

il ricorso ex art. 10 della legge n.3/2012 e successive modifiche, depositato in data 30 maggio 2016 con il quale:

1. [redacted] nato a Carolei il giorno 8 febbraio 1927 (C.F.: [redacted]);
2. [redacted] nata a Mel (BL) il giorno 8 luglio 1938 (C.F.: [redacted])
in proprio ed in qualità di rappresentante legale di [redacted];
3. [redacted] (C.F.: [redacted]),

elettivamente domiciliati in Crotone alla piazza Libertà n.27 presso lo studio dell'avv. Giovanni Staglianò dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce al richiamato ricorso,

chiedono che si dia accesso alla procedura di "composizione della crisi da sovraindebitamento" disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto;

PRESO ATTO

del proprio decreto in data 8 marzo 2016 con cui veniva nominato quale professionista in luogo dell'organismo di composizione della crisi l'avv. Raffaella Lavigna

della proposta depositata dalla società unitamente al ricorso;

delle integrazioni depositate in data 8 giugno 2016

dell'attestazione di fattibilità della proposta resa dal professionista nominato;

RILEVATO

che sussiste la competenza del Tribunale di Crotone ai sensi dell'art 9 comma 1 l.f. in quanto nella sua circoscrizione si trova la residenza di [redacted] e di [redacted] nonché la sede principale ed effettiva dell'impresa;

che ricorrono le condizioni soggettive per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da "sovraindebitamento" in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, la società svolge attività di impresa agricola;



che il debitore si trova in una situazione di "sovraindebitamento" essendovi un evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e sussistendo l'incapacità, o quanto meno la difficoltà, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

che alla proposta di accordo è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 e 3 della legge n.3/2012;

RILEVATO

che il piano stimato in circa euro 160.00,00 (ivi compresi i compensi professionali di assistenza nella procedura e per la relazione dell'esperto) contempla il reperimento delle risorse attraverso:

1. la dismissione del compendio immobiliare indicato nel ricorso (quattro Bungalow) che è nella titolarità di [] e [] coniugi in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
2. la cessione di crediti derivanti in parte dalla pensione percepita da [] ed in parte dai ricavi dell'azienda;

che la proposta prevede la totale copertura delle spese della procedura stimate in euro 10.000,00 (oltre le spese di CTU e i compensi del custode giudiziario nella procedura esecutiva immobiliare n. 94/2015 R.G.E.) e l'integrale pagamento sia dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari quantificati complessivamente in euro 147.603,73;

che il debitore, con il ricorso ha anche provveduto ad indicare la tempistica dei pagamenti ai creditori;

RILEVATO

che la fattibilità del piano è stata attestata dall'avv. Raffaella Lavigna professionista avente i requisiti di cui all'art 28 l.f. ;

RITENUTO

che la proposta soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 1,8 e 9 l. nr 3/2012;

P.Q.M.

Visto l'art. 10 della legge n. 3/2012;

FISSA

avanti a sé **l'udienza del 20 luglio 2016 ore 12.00**, per la discussione della proposta e la verifica dei voti espressi

DISPONE

- che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata entro il termine del 18 giugno 2016;
- che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati a cura del medesimo professionista sul sito ufficiale del Tribunale di Crotone www.tribunale.crotone.it e nel registro delle imprese;
- che il professionista incaricato provveda a trascrivere il decreto presso i competenti registri immobiliari;

AVVISA



i creditori che, ai sensi dell'art 11 comma 1 legge n. 3/2012 devono far pervenire, anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, al professionista incaricato avv. Raffaella Lavigna dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell'udienza e che in mancanza di comunicazione si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato l'accordo da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

MANDA

Alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Crotone 10 giugno 2016

Il giudice delegato

Arcangela Stefania Romanelli

